

PROVINCIA DEL VERBANO CUSIO OSSOLA

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI AD ATTIVITA' COMMERCIALI, A CIRCOLI FAMILIARI E BAR DI PRIVATI SITI IN TERRITORI MONTANI APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE N. DEL 10/06 DEL 10.06.2006.

Art. 1 - Finalità

Il Presente Regolamento intende disciplinare i criteri e le modalità per la concessione, da parte della Provincia, dei seguenti contributi:

- a) a gestori di piccole attività commerciali, che vengano insediate o siano già esistenti in paesi e località di montagna dove non esistono attività di consimile tipologia commerciale e che non abbiano più di un dipendente o, se in forma associata diversa da quella familiare o cooperativa, più di tre soci;
- b) a circoli familiari e bar di privati che svolgono attività di somministrazione di bevande e alimenti e che vengano insediati o siano già esistenti in paesi e località di montagna dove non esistono attività di consimile tipologia commerciale.

I contributi verranno erogati secondo le disponibilità finanziarie annualmente determinate in sede di approvazione dei Bilanci di Previsione della Provincia del Verbano Cusio Ossola e di ciascuna Comunità Montana interessata.

La Provincia del Verbano Cusio Ossola si impegna a prendere contatto con la grande distribuzione commerciale e le associazioni di categoria dei commercianti e dei pubblici esercenti e il sistema cooperativo per favorire accordi e/o convenzionamenti che agevolino la stabilità degli insediamenti commerciali nei paesi di montagna oggetto del presente Regolamento.

La Provincia del Verbano Cusio Ossola intende coinvolgere le Comunità Montane, attraverso apposite convenzioni, per ottenere una collaborazione che riguardi gli aspetti informativi e burocratici, le indicazioni di priorità, le forme e le modalità di cofinanziamento a partire dal Bilancio di Previsione 2006.

Art. 2 - Ambiti di ammissibilità

I contributi riguardano le attività di cui all'art. 1 che abbiano necessariamente ad oggetto la vendita o la somministrazione di generi alimentari e che garantiscano in forma stabile e non stagionale la distribuzione degli stessi sia ai cittadini residenti che ai turisti.

Sono pertanto esclusi alberghi, pizzerie, ristoranti e simili, nonché attività che abbiano ad oggetto esclusivamente beni non alimentari, a meno che espletino anche le funzioni di cui al precedente comma.

Possono richiedere il contributo le attività regolarmente iscritte alla Camera di Commercio.

E' riconosciuta altresì la possibilità di accesso alla richiesta di contributo, alle persone, fisiche o giuridiche, che intendano aprire le attività di cui al comma 1, purché nell'istanza di richiesta venga dichiarato l'impegno ad ottenere l'iscrizione camerale. Per

ottenere il contributo costoro devono dimostrare il conseguimento dell'iscrizione. Il tutto a pena di decadenza dal beneficio e revoca degli effetti prodotti.

Sono escluse le imprese commerciali che abbiano già ricevuto nel triennio precedente altri contributi a fondo perduto previsti da piani regionali od altra normativa e le nuove imprese commerciali che richiedono il contributo per attività già esistenti nel bacino.

Le Comunità Montane individuano uno o più bacini territoriali ove sarebbe più opportuno erogare i contributi di cui al presente Regolamento, indicando le tipologie previste rispettivamente alle lettere a) e b) dell'art. 1.

Ogni bacino territoriale può essere composto da uno o più Comuni o Frazioni, ricadenti nella Comunità Montana.

Le Comunità Montane comunicano i bacini individuati all'Amministrazione Provinciale entro e non oltre il 15 dicembre di ogni anno, ai fini dell'attribuzione dei punteggi e dell'individuazione dell'unicità indicano il bacino ritenuto prioritario di prima fascia e suddividono il proprio territorio in almeno due fasce; qualora fossero indicati più di due bacini individuano il secondo e il terzo bacino in ordine di priorità di seconda e terza fascia.

Nel bacino prioritario di prima fascia non potranno essere ricompresi i capoluoghi di Comune situati a meno di un chilometro dal fondovalle, quest'ultimo inteso come l'insieme dei territori formati dalla piana del Verbano del Cusio e dell'Ossola.

Ai fini dell'attribuzione dei punteggi e dell'unicità tipologica dell'attività, si ritiene bacino il territorio sul quale insista potenzialmente l'attività, coincidendo esso con più Comuni, con l'intero Comune, con più Frazioni o con la singola Frazione. Qualora l'attività, pur unica in base ai parametri visti in precedenza, sia dislocata a meno di due chilometri, da misurarsi su strada carrozzabile, da un'altra di consimile tipologia commerciale, verrà esclusa.

Inoltre la Comunità Montana comunica, a pena di decadenza dai benefici previsti dal presente Regolamento:

- il numero dei residenti del territorio sul quale insista potenzialmente l'attività, alla data del 30 settembre dell'anno precedente quello per cui il contributo si riferisce;
- la percentuale degli stessi residenti, come sopra individuati, con età compiuta di 65 anni, anch'essa alla data del 30 settembre dell'anno precedente quello per cui si riferisce il contributo;
- la distanza dalla più vicina attività consimile, sia essa unica o meno;
- ogni variazione delle condizioni di ciascuna attività che eventualmente venisse a verificarsi dal momento della presentazione della domanda a quello della concessione del contributo.

Art. 3 - Ammontare del contributo e durata

L'ammontare di ciascun contributo è di 1.250 Euro per ciascuna delle tipologie di cui al precedente art. 1 lettere a) e b), e sarà confermato per un triennio, ferma restando l'attività dell'esercizio. Al contributo dovranno essere aggiunti ulteriori cofinanziamenti di pari importo, a seguito di convenzioni con ciascuna Comunità Montana. Le attività site in territori appartenenti a Comunità Montane che non partecipano ad almeno un cofinanziamento saranno escluse dalla graduatoria.

A tal fine verranno predisposte due graduatorie, una per ciascuna delle tipologie individuate dall'art. 1 del presente Regolamento, con uguale finanziamento da parte della Provincia.

Ogni Comunità Montana potrà optare per il finanziamento anche di una sola delle due tipologie previste all'art. 1, fermo restando che la tipologia non finanziata, ai sensi del primo comma del presente articolo, sarà esclusa dalla graduatoria.

Questi ulteriori cofinanziamenti da parte di ciascuna Comunità Montana potranno essere devoluti alle sole attività presenti nel territorio della stessa.

Art. 4 - Presentazione delle domande

Ogni soggetto interessato dovrà presentare domanda alla Comunità Montana di pertinenza entro e non oltre il 15 gennaio di ogni anno, utilizzando un modulo prestampato predisposto dal Dirigente provinciale delegato a seguire l'iter di cui al presente Regolamento, in cui dovranno comunque essere indicati:

1. Località e indirizzo;
2. Titolarità e numero dei soci dell'esercizio;
3. Eventuali dipendenti, loro numero e tipo di contratto (a termine – a tempo parziale)
4. Indicazione dei settori merceologici di vendita;
5. Planimetria del locale.
6. Descrizione del progetto che si intende realizzare o mantenere in vita;
7. Tassativamente, ai fini della concessione del contributo, i volumi di fatturato che si sono realizzati nell'anno precedente o che, in caso di nuova apertura, si presumono di realizzare;
8. Certificazione dell'eventuale inserimento (richiesto ed eventualmente ottenuto) in piani di sostegno analoghi, predisposti dalla Regione Piemonte o da altri Enti pubblici e privati.

Le comunità Montane fanno pervenire alla Provincia le pratiche ricevute entro il 15 febbraio.

Art. 5 - Predisposizione di graduatoria

Il Dirigente provinciale delegato a seguire l'iter di cui al presente regolamento, attraverso apposita Commissione, valuterà l'ammissibilità delle richieste presentate e predisporrà graduatoria delle domande pervenute assegnando i seguenti punteggi:

- a) 10 punti per bacino prioritario di prima fascia;
- b) 6 punti per bacino prioritario di seconda fascia;
- c) 4 punti per bacino prioritario di terza fascia;
- d) 5 punti qualora i residenti nel territorio sul quale insista potenzialmente l'attività siano fino a 100; 4 punti qualora fino a 200, 3 punti se fino a 300, 2 punti se fino a 400 e 1 punto se superiori a 400;
- e) 3 punti se le attività abbiano ad oggetto anche beni non alimentari;
- f) 4 punti se il fatturato, riferito all'anno precedente, è inferiore a 100.000 Euro; 2 punti per fatturato compreso tra 100.000 e 200.000 Euro. In caso di fatturato superiore a 200.000 Euro l'attività verrà esclusa dal contributo. Nel calcolo del fatturato deve essere detratto il costo dell'eventuale dipendente. In caso di nuova apertura si applica comunque il punteggio massimo.
- g) 3 punti per attività a conduzione unica, familiare o cooperativa, 2 punti per attività con un dipendente part-time (sia esso stagionale o annuale), 1 punto per attività con un dipendente a tempo pieno; nessun punto per attività in forma associata diversa da quella familiare o cooperativa.

h) 2 punti se la distanza da altra attività consimile, sia essa unica o meno, è inferiore o pari ai tre km, 4 punti se inferiore o pari ai quattro, 6 punti se superiore. A parità di punteggio verrà privilegiata la richiesta riguardante il bacino, come inteso all'art. 2 comma 10, con la percentuale maggiore di popolazione di età oltre i 65 anni. Per il calcolo delle distanze si fa riferimento alla strada carrozzabile più breve. Allo scopo di consentire la migliore capillarizzazione delle iniziative commerciali nei territori montani, costituisce criterio prioritario di scelta dei progetti da finanziare l'individuazione di almeno un progetto per ogni Comunità Montana interessata. Qualora non fossero individuati progetti nel territorio di una o più Comunità Montane o avanzassero fondi per altri motivi, saranno recuperati i progetti seguendo l'ordine assoluto della graduatoria fino al raggiungimento dei contributi inizialmente previsti in ciascuna delle tipologie previste all'art. 1. Questi ultimi progetti saranno premiati anche con il solo fondo erogato dalla Provincia del Verbano Cusio Ossola. Nel caso non venisse raggiunto il numero di contributi inizialmente previsto in una delle tipologie previste dal precedente art. 1 i fondi residui potranno essere utilizzati per finanziare l'altra tipologia, a condizione che la Comunità Montana di appartenenza abbia deciso di partecipare al cofinanziamento della tipologia cui ci si riferisce.

Art. 6 - Erogazione dei contributi

La Giunta Provinciale prenderà atto della graduatoria stilata dal Dirigente competente che provvederà a liquidare i contributi ai beneficiari entro il 30 giugno ogni anno. Gli stessi beneficiari dovranno sottoscrivere l'impegno di mantenere l'attività almeno per un triennio. I contributi per il secondo e il terzo anno saranno liquidati previo accertamento da parte del Dirigente responsabile del sussistere delle condizioni previste dal presente Regolamento. Per l'anno 2006 tutti i termini previsti dal presente Regolamento sono prorogati di cinque mesi.